



ALLEGATO ALL'ATTO DEC. N. 10
SOTTOSCRITTO AL V. 147 SEQUE 3

24 MAR 2023

Il Funzionario
Marisa Gaudel

STATUTO di ASSOCIAZIONE ODV "MAI DAUR"

* firma in delega del Direttore Provinciale
Piero De Luca

TITOLO PRIMO

Denominazione-Sede-Scopi-Durata

Articolo 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 (di seguito anche solo CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione ODV "MAI DAUR" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Gemona del Friuli ed ha durata illimitata. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) all'unanimità dei suoi componenti.

L'Organo di amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Udine, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e più precisamente:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per perseguire e promuovere la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'impegno dell'Associazione è volto a:

- mantenere vivo il culto della Patria, custodendo ed esaltando il patrimonio spirituale rappresentato dalle gesta di chi ha servito in pace ed in guerra nel Battaglione Alpini "Gemona";
- mantenere vivo il ricordo dei gloriosi Caduti del Battaglione Alpini "Gemona" e dei Battaglioni "fratelli" "Monte Canin" e "Val Fella" che sono, per tradizione, associati alla memoria;
- sviluppare sentimenti di amicizia tra gli aderenti e di cordiale collaborazione con gli appartenenti alle varie Associazioni Combattentistiche e d'Arma, prima fra tutte l'Associazione Nazionale Alpini;
- promuovere il raduno annuale, nelle città di Tarvisio (UD) e Gemona del Friuli (UD), normalmente nel secondo fine settimana (sabato e domenica) del mese di aprile;
- partecipare all'Adunata nazionale degli Alpini e a tutte le altre manifestazioni alpine e non segnalate all'Associazione.

Essa può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del CTS. La loro individuazione può essere operata su proposta dell'Organo di amministrazione e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di amministrazione dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del CTS. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Articolo 3

L'Associazione nello svolgimento delle proprie specifiche attività di interesse generale opera come organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinato dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal CTS. Essa ha durata illimitata fatta salva l'adozione di provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto e dall'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge le proprie attività specifiche nel rispetto ed in attuazione degli scopi previsti. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

Nell'ambito del territorio di propria operatività, l'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del CTS, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 che precede. Ai sensi dell'art. 6 del CTS, l'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche quelle attività diverse che saranno di volta in volta individuate con apposita delibera dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari si procurerà il supporto pubblico e privato attraverso l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS. L'Associazione ritiene di conseguire le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle diverse, rivolgendosi sia a gruppi sociali che a singoli cittadini e sia con gestione diretta che in collaborazione, anche convenzionale, con amministrazioni pubbliche ed enti privati.

TITOLO SECONDO

Mancanza di fine di lucro e devoluzione del patrimonio

Articolo 5

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nonché di capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. A tal fine trova piena applicazione quanto previsto all'art. 8, comma 3, del CTS.

Articolo 6

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni indicate dall'Organo di amministrazione che abbiano la qualifica di enti di Terzo settore.

TITOLO TERZO

Categoria di soci e quota sociale

Articolo 7

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. Contro il provvedimento dell'Organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Articolo 8

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'Organo Assembleare. La qualifica di socio è personale e si perde per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'Organo di amministrazione;
- b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c. per indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione;
- d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione:

- esaminare i libri sociali;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del CTS;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

TITOLO QUARTO

Volontari

Articolo 9

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del CTS, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo di amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO QUINTO

Organi dell'Associazione

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Tesoriere;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 comma 2 del Codice civile);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 comma 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. È convocata dal Presidente con comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.).

L'Assemblea deve essere sempre convocata senza indugio dal Presidente quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno un decimo degli associati. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro 15 giorni vi provvede l'Organo di revisione o controllo contabile stesso.

Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Articolo 13

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente e nel caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 15

In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Nelle assemblee convocate per approvare modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto è necessaria la presenza, a pena di invalidità, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 16

I componenti dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17

L'Associazione è amministrata dall'Organo di amministrazione, formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti.

Ai suoi componenti si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter Codice civile. Possono essere eletti componenti dell'Organo di amministrazione i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

Ad ogni modo, l'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di amministratore si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- perdita della qualità di associato.

Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico per alcuno dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nelle ultime procedure di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà deliberare sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza della lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea per il rinnovo dell'intera formazione. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

Articolo 18

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, WhatsApp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio (Organo di amministrazione) stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare. L'Organo di amministrazione è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei consiglieri lo richieda e qualora richiesto da norme speciali o leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi esso è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti dell'Associazione.

Articolo 19

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario dell'organo di amministrazione e per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o ai gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dall'organo di amministrazione.

Articolo 20

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di amministrazione.

Articolo 21

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 22

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO SESTO

Patrimonio – gestione finanziaria

Articolo 23

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione provvede agli scopi statutari:

- a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istituzionali;
- b. con le quote associative versate dai soci;
- c. con i proventi delle attività di raccolta fondi;
- d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle regioni, degli Enti locali.

Articolo 24

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno verrà predisposto, nelle forme previste dall'art. 13 commi 1-2 e dall'art. 14 comma 1 del CTS, dall'Organo di amministrazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione contenente l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio predisposto dall'Organo di amministrazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e, una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate siano complessivamente inferiori ai limiti indicati all'art. 3, comma 2, del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio o con specifica annotazione in calce al rendiconto per cassa l'Organo di amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitate. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Articolo 25

Nel caso l'Associazione vi sia tenuta, viene approvato il bilancio sociale che dovrà essere redatto nelle forme e pubblicato con le modalità specificatamente previste all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale approvato è pubblicato sul sito internet dell'Associazione e sul Registro unico nazionale per il Terzo settore.

Articolo 26

L'Associazione ha patrimonio proprio ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti ai rapporti da essa instaurati. È inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

TITOLO SETTIMO

Scioglimento e liquidazione

Articolo 27

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea

nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione che sia ente di Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO OTTAVO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 28

Tutte le attività dell'Associazione devono avvenire nel segno della massima trasparenza. Presso la sede amministrativa dell'Associazione è tenuto l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

Articolo 29

Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa disposizione di legge, l'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- libro dell'Organo di controllo;
- il registro dei volontari.

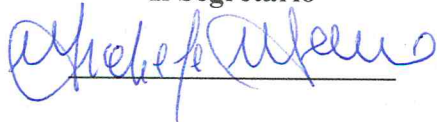
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione. La richiesta di esame è verificata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza formalità. Nel caso in cui non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio può rivolgere la richiesta all'organo di amministrazione, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice per il Terzo settore ed al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto, in data 18 marzo 2023.

Il Segretario



Il Presidente

